

2. Ai soli fini di cui al comma 1 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è consentita l'allocatione di una quota della loro capacità secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 11.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, definisce, con proprio decreto, criteri e modalità di attuazione delle disposizioni previste ai commi 1 e 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

*(Terzietà delle reti).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10. — 1. Le reti operanti nel settore della produzione, importazione e vendita dell'energia elettrica e del gas sono patrimonio di interesse pubblico in quanto costruite con investimenti pubblici e ammortizzati tramite pagamento di tariffe da parte di tutti gli utenti in questi anni.

2. Le società privatizzate attualmente proprietarie in solido delle reti sono tenute ad assicurare la funzionalità, la piena efficienza e il potenziamento sulla base delle indicazioni contenute nel piano triennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, nonché l'accesso in condizioni di neutralità a tutti soggetti che intendano farne uso per ragioni di pubblica utilità.

3. L'accesso è regolato dal pagamento di un corrispettivo e da norme di garanzia e di non discriminazione definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Le tariffe pubbliche per l'utilizzo delle reti hanno la finalità di pubblico servizio, non gravate dai costi derivanti dal lucro e definite come tariffa unica, sono pubblicate annualmente a cura dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

10. 1. Alfonso Gianni.

*Sopprimere il comma 1.*

10. 2. Alfonso Gianni.

*Al comma 1, sopprimere la parola: importazione.*

10. 19. Verneti, Realacci.

*Al comma 1, sostituire le parole da: ivi comprese fino a: 15 per cento con le seguenti: , anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a partire dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento.*

10. 20. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

***(Approvato)***

*Al comma 1, sopprimere le parole: e comunque ciascuna società a controllo pubblico,*

10. 24. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 2 per cento.*

10. 28. Lulli, Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Ruggia.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.*

**10. 27.** Grotto.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20,01 per cento.*

**10. 30.** Polledri, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.*

**10. 5.** Mazzocchi, Raisi, Saia.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

\* **10. 21.** Verneti, Ruggeri.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

\* **10. 25.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

\* **10. 26.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, sostituire le parole: di cui agli articoli 9 e 11 con le seguenti: previste dal regime di accesso negoziato, limitatamente al periodo per il quale tale regime di accesso è consentito.*

**10. 22.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 3.*

**10. 35.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro e non oltre tre anni.*

**10. 23.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, dopo le parole: delle attività produttive, con le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

**10. 24-bis.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

**(A.C. 3297 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 11.**

*(Allocazione delle nuove capacità ai punti di ingresso della rete del gas nazionale).*

1. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione all'estero di nuove capacità di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea, nella realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti

di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni e per una quota compresa tra il 50 e l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia. Restano ferme le esenzioni accordate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni, e dell'articolo 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

2. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi gasdotti internazionali di importazione in Italia di gas naturale, o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto all'allocazione nei punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti connessi a tali gasdotti di una quota delle capacità di trasporto pari all'80 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate, per un periodo di venti anni, e in base alle condizioni e alle tariffe di trasporto vigenti, stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. Ai fini di quanto previsto nei commi 1 e 2, per soggetti che investono si intendono anche i soggetti che, mediante la sottoscrizione di contratti di compravendita garantiti a lungo termine, contribuiscono a finanziare il progetto.

4. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 2, nonché la residua quota delle capacità di nuova interconnessione e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 1, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 1, sono allocate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive.

5. I criteri di cui al comma 4 non si applicano in tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo « *take or pay* » sottoscritti prima della data di entrata in vigore della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, a carico dei soggetti che praticano condizioni economiche di offerta del gas difforni da quelle in base alle quali hanno ottenuto l'allocazione delle capacità di trasporto o di rigassificazione di cui al comma 4.

7. Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui all'articolo 13 della deliberazione della medesima Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 2002.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 11.

*(Allocazione delle nuove capacità ai punti di ingresso della rete del gas nazionale).*

*Sopprimerlo.*

\* **11. 1.** Alfonso Gianni.

*Sopprimerlo.*

\* **11. 4.** Mazzocchi, Raisi, Saia.

*Sopprimerlo.*

\* **11. 6.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimerlo.*

\* **11. 7.** Verneti, Ruggeri.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di GNL e di nuovi stocaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova

capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti i principi e le modalità per il rilascio dell'esenzione e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti italiana, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia. Restano ferme le esenzioni accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e i diritti derivanti dall'articolo 27 della legge 12 dicembre 2000, n. 273, per le concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

**11. 8.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

**(Approvato)**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* compreso tra dieci e venti anni e per una quota compresa tra il 50 e l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive *con le seguenti:* massimo di dieci anni e per una quota massima pari al 50 per cento della nuova capacità ed è modificata.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da:* all'80 per cento *fino a:* venti anni *con le seguenti:* al 50 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate, per un periodo di dieci anni.

**11. 5.** Mazzocchi, Raisi, Saia.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di in-

terconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota delle capacità di trasporto pari all'80 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di venti anni, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente.

**11. 10.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere la parola: vigenti.*

**11. 11.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando per la residua quota, le procedure di accesso regolato stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.*

**11. 12.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, sostituire la parola: compravendita con la seguente: importazione*

**11. 13.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La residua quota delle nuove capacità di trasporto e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 1, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 1, sono allocate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fermo restando che le residue quote di cui al comma 2 sono allocate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base ai criteri di legge.

**11. 15.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 2, nonché la residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 1, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 1, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive.

**11. 14.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 5.*

**11. 16.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 6, sostituire le parole da: praticano condizioni economiche fino a: capacità di trasporto con le seguenti: non*

rispettano i criteri in base ai quali hanno ottenuto l'allocazione delle capacità di trasporto, di stoccaggio.

**11. 17.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.  
(Approvato)

(A.C. 3297 - Sezione 5)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

*(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici).*

1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dallo Stato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, mediante un procedimento unico secondo i principi e le procedure della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

3. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.

4. I procedimenti relativamente ai quali sia stata presentata domanda prima della data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'amministrazione competente ai sensi delle disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda medesima.

5. Dal 1° gennaio 2004 si applicano alle reti energetiche le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

*(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica superiori a 300 MW termici).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12 *(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia)*. — 1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalla regione competente mediante un procedimento unico secondo i principi e le procedure della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento cui al comma 1, il rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizza-

zione. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.

4. Per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate, entro il termine di cui al comma 1.

5. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali, anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 3, dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.

6. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa nel termine di cui al comma 1, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

7. Per i procedimenti relativamente ai quali sia stata presentata domanda prima della data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti.

8. Fino alla definizione delle procedure attuative necessarie all'adozione dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, trovano applicazioni le procedure attualmente vigenti.

9. Dal 1° gennaio 2004 si applicano alle reti energetiche le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

**12. 34.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 1.*

**12. 1.** Alfonso Gianni.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

\* **12. 2.** (*Testo modificato nel corso della seduta*). Gamba, Airaghi, Polledri.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

\* **12. 18.** (*Testo modificato nel corso della seduta*). Gastaldi, D'Agrò.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole da: dallo Stato fino a: successive modificazioni, con le seguenti: dalla regione.*

**12. 29.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, dopo le parole: presentazione della domanda aggiungere le seguenti: comprensiva del progetto e della*

documentazione di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente.

**12. 12.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri emana, sentita la Conferenza Stato-Regioni, un proprio decreto che fissa i limiti minimi da rispettare per tutto il territorio nazionale per la tutela della salute dei cittadini e il rispetto della salvaguardia ambientale.

**12. 36.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al presente comma e sono individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

**12. 30.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 ed individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

**12. 41.** Polledri, Martinelli.

*(Approvato)*

*Sopprimere il comma 2.*

**12. 13.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere preceduta dal giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto dalla normativa vigente.

**12. 3.** Alfonso Gianni.

*Al comma 3, premettere il seguente periodo:* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al comma 1 ed individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

\* **12. 10.** Gamba.

*Al comma 3, premettere il seguente periodo:* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al comma 1 ed individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

\* **12. 31.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, sostituire le parole: ove prevista con le seguenti: come prevista.*

**12. 14.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490.*

\* **12. 15.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino, Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490.*

\* **12. 24.** Realacci, Verneti, Iannuzzi, Ruggeri.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490.*

\* **12. 35.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Qualora in conferenza dei servizi un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico esprima un motivato dissenso alla concessione dell'autorizzazione alla costruzione delle opere oggetto del presente

decreto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

\*\* **12. 16.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Qualora in conferenza dei servizi un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico esprima un motivato dissenso alla concessione dell'autorizzazione alla costruzione delle opere oggetto del presente decreto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

\*\* **12. 23.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Ruggeri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Qualora in conferenza dei servizi un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico esprima un motivato dissenso alla concessione dell'autorizzazione alla costruzione delle opere oggetto del presente decreto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

\*\* **12. 37.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato

esercita, il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

\* **12. 4.** (*Testo modificato nel corso della seduta*). Gamba, Airaghi, Polledri.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita, il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

\* **12. 21.** (*Testo modificato nel corso della seduta*). Gastaldi, D'Agrò.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.

\*\* **12. 5.** Airaghi, Gamba.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali per l'acquisizione del

parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.

\*\* **12. 22.** Gastaldi, D'Agrò, Polledri.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa nel termine di cui al presente articolo, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

\* **12. 6.** Gamba, Airaghi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa nel termine di cui al presente articolo, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

\* **12. 20.** Gastaldi, D'Agrò.

*Sopprimere il comma 4.*

**12. 7.** Gamba, Airaghi.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Per i procedimenti relativamente ai quali sia stata presentata domanda prima della data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti.

**12. 50.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Fino alla definizione delle procedure attuative necessarie all'adozione dell'auto-

rizzazione unica di cui al comma 1, trovano applicazione le procedure attualmente vigenti.

**12. 33.** *(nuova formulazione)* Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 5.*

**12. 26.** Verneti, Ruggeri.

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti;

b) semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicità dei procedimenti;

c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.

*5-bis.* Le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

**12. 42.** Gamba.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari

caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche. Conseguentemente le disposizioni del predetto testo unico si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

**12. 8.** Airaghi, Gamba, Polledri.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*\* 12. 17.** Vigni, Vianello.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*\* 12. 25.** Realacci, Verneti.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.

**12. 38.** Parolo, Guido Dussin.

**(Approvato)**

*Al comma 6, sostituire le parole da: al presente articolo fino a: e l'esercizio con le seguenti: ai precedenti commi si applicano anche alle autorizzazioni, da rilasciare dallo Stato, per la costruzione e l'esercizio, nonché la modifica o il ripotenziamento.*

**12. 9.** Airaghi, Gamba.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Fino alla definizione delle procedure attuative necessarie all'adozione dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, trovano applicazione le procedure attualmente vigenti.

**\* 12. 11.** Gamba.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Fino alla definizione delle procedure attuative necessarie all'adozione dell'auto-

rizzazione unica di cui al comma 1, trovano applicazione le procedure attualmente vigenti.

\* **12. 40.** Polledri, Martinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole « previo parere conforme del » sono sostituite dalle seguenti « previo parere del ».

\*\* **12. 27.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* D'Agrò.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole « previo parere conforme del » sono sostituite dalle seguenti « previo parere del ».

\*\* **12. 39.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* Polledri, Martinelli.

**(Approvato)**

**(A.C. 3297 – Sezione 6)**

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 13.**

*(Delega al Governo per la disciplina della remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni economiche per assicurare un adeguato livello di capacità di

produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione;

b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera a) anche per capacità di nuova realizzazione;

c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 13.**

*(Delega al Governo per la disciplina della remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica).*

*Sopprimerlo.*

**13. 1.** Alfonso Gianni.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: e comunque prima dell'entrata in funzione della Borsa del mercato elettrico.*

**13. 4.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: assicurare un adeguato con le seguenti: garantire un adeguato.*

**13. 5.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione, favorendo anche la contrattazione bilaterale e la finanziabilità di lungo termine.

\* **13. 2.** Lazzari.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione, favorendo anche la contrattazione bilaterale e la finanziabilità di lungo termine.

\* **13. 3.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

**(A.C. 3297 – Sezione 7)**

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 14.**

*(Disposizioni a tutela della concorrenza nei mercati).*

1. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare

esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 14.**

*(Disposizioni a tutela della concorrenza nei mercati).*

*Al comma 1, sostituire le parole da: naturale, in caso di operazioni fino a: degli Stati membri interessati con le seguenti: ed in assenza di garanzie di reciprocità, qualora le imprese monopoliste di altri Stati fossero interessate ad operazioni di concentrazione di imprese operanti nel settore elettrico e del gas, nel rispetto delle normative europee in materia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salve le procedure d'urgenza, può proporre al Parlamento l'adozione di misure atte a definire condizioni e vincoli cui le imprese devono conformarsi,*

**14. 5.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, dopo le parole: imprese o enti aggiungere le seguenti: di Paesi esteri e.*

**14. 1.** Ruggeri.

*Al comma 1, dopo le parole: membri dell'Unione europea aggiungere le seguenti: o di altri Stati.*

**14. 2.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, dopo le parole:* Ministro delle attività produttive *aggiungere le seguenti:* e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**14. 3.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* D'Agrò.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole:* Stati membri interessati *con le seguenti:* Stati interessati.

**14. 4.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis. *(Norme per la società di gestione del mercato elettrico e la relativa organizzazione del mercato regolamentato).*  
— 1. Il gestore del mercato elettrico (GME) promuove l'organizzazione del mercato regolamentato per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sui prezzi dell'energia e sui relativi indici.

2. Nella società di gestione del mercato di cui al comma 1, qualora privatizzata, non possono detenere partecipazioni superiori al 5 per cento del capitale sociale:

a) i clienti grossisti, i clienti idonei e i produttori, come definiti all'articolo 2, commi 5, 6 e 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

b) le Sim, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione del risparmio, le Sicav, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le banche e gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Nella determinazione del limite di cui la comma 2 si computano anche le partecipazioni detenute dalle società che controllano o sono controllate dai soggetti

di cui sopra, nonché dalle società controllate dalla medesima società controllante.

4. I rapporti di controllo sono individuati ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**14. 01.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

**(A.C. 3297 – Sezione 8)**

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

INTERVENTI CORRETTIVI PER LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

ART. 15.

*(Misure per garantire il pubblico interesse e lo sviluppo della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica).*

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, gli impianti di produzione di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, espresso previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa in merito al programma temporale di messa fuori servizio.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale, gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale spa la massima disponibilità degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.

3. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: « Con provvedimento » sono inserite le seguenti: « del Ministro delle attività produttive e sentito il parere ».

4. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 5-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.

5-*quater*. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico.

5-*quinqüies*. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale.

5-*sexies*. A decorrere dalle date di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinqüies* i clienti idonei possono richiedere, per non più di due volte, con comunicazione al proprio distributore con preavviso di tre mesi, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per almeno un anno ».

5. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente:

« 4. Le azioni della società di cui al comma 2, lettera e), sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia

e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive. Gli indirizzi strategici ed operativi sono definiti dal Ministro delle attività produttive ».

6. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e alle imprese distributrici per la fornitura ai clienti finali.

7. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

8. Le disposizioni dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e le disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non si applicano al settore della distribuzione di energia elettrica.

9. Le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti.

10. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le imprese distributrici hanno altresì l'obbligo di mettere a disposizione dei propri clienti in tempo reale il segnale derivante dalla misura dei propri consumi elettrici, rendendolo eventualmente disponibile agli operatori prescelti da questi ultimi per

rappresentarli nei rapporti con i distributori stessi e con gli altri operatori del mercato ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IV

INTERVENTI CORRETTIVI PER LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

ART. 15.

*(Misure per garantire il pubblico interesse e lo sviluppo della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica).*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Gli impianti di produzione di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione.

**15. 13.** Verneti, Ruggeri.

*Al comma 1, sostituire le parole: previo parere del con le seguenti: sentito il.*

**15. 60.** La Commissione.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 15.61. DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 15. 61. della Commissione, sostituire le parole da: entro centotanta fino a: proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e con le seguenti: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e.*

**0. 15. 61. 1.** Quartiani, Nieddu, Gambini, Ruzzante.

*All'emendamento 15. 61. della Commissione, dopo le parole: definisce gli standard di efficienza aggiungere le seguenti: e di sicurezza.*

**0. 15. 61. 2.** Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA, definisce gli standard di efficienza degli impianti e le relative modalità di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di cui al primo periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

**15. 61.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

**15. 14.** Verneti, Ruggeri.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , secondo i programmi produttivi predisposti e resi attuativi dal Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a.*

**15. 15.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: presente legge, aggiungere le seguenti: che, sentita l'Autorità per l'energia*